

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1306

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, concernente agevolazioni in materia d'imposta di bollo nonché in materia di tassa di bollo sui documenti di trasporto per taluni atti relativi al commercio internazionale

Seduta del 28 aprile 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 5, n. 3 della tariffa allegato A, annessa al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, assoggetta le cambiali con scadenza non superiore a 90 giorni o pagabili a vista o con scadenza superiore a 90 giorni vista, accettate dagli Istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni, alla aliquota d'imposta di bollo ridotta di lire 0,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

L'articolo 19, n. 1, lettera a) dell'anzidetta tariffa assoggetta le ricevute ordinarie, le note, i conti, le fatture, le distinte e simili, anche se non sottoscritti, relativi ad atti e rapporti non soggetti ad imposta generale sull'entrata, all'aliquota del 2 per mille, quando la somma supera le lire mille, con il massimo d'imposta di lire 10.000 quando

la somma supera lire 5 milioni ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze.

Nell'intento di agevolare tributariamente il commercio di esportazione e di importazione delle merci è stato adottato l'unito decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, col quale si è concesso l'attenuazione o l'esonero dall'imposta di bollo su taluni atti emessi in conseguenza delle relative operazioni.

Con l'articolo 1 l'aliquota d'imposta di bollo prevista per le cambiali con scadenza non superiore a 90 giorni accettate dagli Istituti di credito, designati con decreto del Ministro del tesoro per l'accettazione di tratte a copertura d'esportazione di merci, è stata fissata nella misura invariabile di lire 0,10 per mille qualunque sia la scadenza del titolo.

Tale riduzione d'imposta trova la propria giustificazione sia nel fatto che numerose leggi speciali accordano tale beneficio per le cambiali in dipendenza di finanziamenti accordati per acquisti di materie prime, macchinari, attrezzature, beni e servizi per potenziamento di impianti industriali, per l'aumento della produzione, per lo sviluppo dell'agricoltura, per l'industrializzazione del Mezzogiorno, sia nella considerazione che la norma dell'articolo 5, n. 3, della vigente tariffa del bollo costituisce una norma eccezionale, incompatibile ed ingiustificata rispetto alla norma di carattere generale di cui all'articolo 1 della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, che, com'è noto, ha stabilito l'aliquota in una misura unica, qualunque sia la scadenza del titolo cambiario.

Con l'articolo 2 è stata accordata la esenzione assoluta dall'imposta di bollo per le fatture, note, distinte quietanze emesse in relazione ad esportazioni ed importazioni di merci nonché alle fatture pro-forma, alle bollette doganali, ai certificati di origine, alle domande dirette alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata ed a tutti gli atti e registri relativi al movimento di valute.

Al fine poi, di assicurare un'opportuna parità di trattamento analoga esenzione è stata accordata ai similari documenti provenienti dall'estero.

Trattasi, infatti, di documenti per i quali l'osservanza della formalità del bollo costituisce il più delle volte intralcio alle operazioni commerciali da parte degli operatori economici senza, peraltro, costituire

un apprezzabile vantaggio per l'Erario tenuto conto della tenuità dell'imposta gravante sugli atti di cui trattasi.

Con l'articolo 3 è stata concessa l'esenzione dalle tasse di bollo previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, e modificate con la legge 22 agosto 1962, n. 1283, per i documenti relativi a trasporti internazionali di merci effettuati a mezzo ferrovia, autotrasporto, navigazione marittima e navigazione aerea.

Anche tale esenzione contribuirà a snellire e facilitare il commercio internazionale.

Con l'articolo 4 sono stati indicati i mezzi con i quali si provvede alla compensazione dei minori introiti che deriveranno all'Erario per effetto dell'applicazione del decreto stesso.

Tali mezzi sono costituiti, per l'esercizio finanziario 1963-64, dall'utilizzo dell'accantonamento di lire 1.800 milioni già previsto a carico del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lo stesso esercizio, riguardante la revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni, e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, da una quota di lire 5.250 milioni delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 190, concernente l'istituzione di un'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, concernente agevolazioni in materia d'imposta di bollo nonché di tasse di bollo sui documenti di trasporto relativi a taluni atti concernenti il commercio internazionale.

Decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 28 aprile 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, modificato con la legge 22 agosto 1962, n. 1283;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare agevolazioni in materia d'imposta di bollo nonché in materia di tassa di bollo sui documenti di trasporto per taluni atti relativi al commercio internazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

ART. 1.

L'articolo 5, n. 3, della tariffa allegato A al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è sostituito dal seguente:

« Cambiali accettate dagli Istituti di credito, designati con decreto del Ministro per il tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni:

per ogni mille lire o frazione di mille lire qualunque sia la scadenza del titolo, lire 0,10 ».

Restano ferme le modalità di pagamento e le note marginali apposte all'articolo 5 della citata tariffa.

ART. 2.

Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli atti di cui all'articolo 19, n. 1, lettera a) della tariffa allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, emessi in relazione ad esportazioni di merci, nonché i similari atti provenienti dall'estero relativi all'importazione di merci.

Sono altresì esenti da ogni imposta di bollo le fatture pro-forma e le copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione o all'importazione di merci, le bollette doganali, i certificati di origine, le domande dirette alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata nonché tutti gli atti e registri relativi al movimento di valute.

ART. 3.

Sono esenti dalle tasse di bollo sui documenti di trasporto stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, e modificate con la legge 22 agosto 1962, n. 1283, i documenti relativi a trasporti internazionali di merci effettuati per ferrovia, su strada, per navigazione marittima e per navigazione aerea.

ART. 4.

La minore entrata derivante dall'applicazione del presente decreto sarà compensata per l'esercizio finanziario 1963-64 e per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 per lire 1.800.000.000 e per lire 5.250.000.000 rispettivamente con riduzione del fondo iscritto al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1963-64 e con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito, con modifiche, in legge 12 aprile 1964, n. 190.

ART. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1964.

SEGNI

MORO — TREMELLONI — COLOMBO
GIOLITTI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE